



Comune di Serrara Fontana

Provincia di Napoli

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

II SETTORE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SUAP

Pec: suap.serrarafontana@asmepec.it

ORDINANZA N. 16 /2018

OGGETTO: Provvedimento di cessazione di attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di Tipo A) e B) all'insegna "Ristorante Da Peppino".

PREMESSO:

- che con ordinanza n. 11 del 06.03.2017 il Comune di Serrara Fontana ha ordinato al sig. Arturo Orazio, nato a Serrara Fontana il 13.05.1943 ed ivi residente alla Via Chiaia di Rose n. 6, "di sospendere l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di Tipo A) e B) all'insegna "Ristorante Peppino", autorizzata con licenze n. 6 di Tipo A) e B) del 15.11.83, convertite in data 24.10.1991, nei locali posti alla Via Nazario Sauro – Località Istmo di Sant'Angelo, per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi dalla notifica della presente";
- che tale provvedimento scaturiva dalla relazione tecnica del 15.11.2016, prot. n. 8546, da cui si evinceva l'insussistenza dell'indefettibile requisito dell'agibilità per l'esercizio dell'attività di somministrazione, come prescritto dall'art. 64, comma 6, del D.Lgs.vo n. 59/2010 rigettata con provvedimento n. 8824/2016 del 23.11.2016, notificato il 1° dicembre 2016;
- inoltre, dall'istruttoria compiuta (relazioni tecniche prot. n. 8218 del 23.10.2013 e prot. n. 5821 del 21.07.2015) era emerso che i locali di che trattasi avevano subito significative modifiche edilizie tali da incidere sulle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità (rifacimento sala ristorante con chiusura in alluminio anodizzato, realizzazione di due wc con antibagno etc.);
- che il provvedimento n. 11 del 06.03.2017 veniva impugnato dinanzi al Tar Campania, Napoli, Sez. VI, con ricorso allibrato al R.G. n. 1253/2017 mentre il provvedimento prot.8546 del 15.11.2016 veniva gravato innanzi alla sez. VI del Tar Campania, Napoli;
- All'esito del complesso iter procedimentale (sufficientemente delineato nei provvedimenti prot.4059 del 29.05.2017, prot. 4856 del 26.06.2017, prot. n. 5562 del 18.07.2017.....) e processuale, la sez. VI del Tar Campania Napoli, rigettava entrambi i ricorsi (R.G. 690/2017 e R.G. 1253/2017), così provvedendo: a) "l'immobile utilizzato dal ricorrente per l'attività di ristorazione non risulta realizzato nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica, di conseguenza non poteva essere rilasciato il certificato di agibilità e né può, di conseguenza, essere esercitata attività di ristorazione se non in violazione della disciplina vigente"; b) "Sulla base delle esposte ragioni diffusamente illustrate in precedenza in ordine alla abusività dell'immobile (abusività per giunta cumulativa, sia edilizia che demaniale) risulta, infine, legittimamente adottato anche il provvedimento di sospensione dell'attività di cui all'ordinanza n. 11/2017, ancora di più se si tiene conto che risulta anche revocato in autotutela il parere igienico sanitario rilasciato dalla Asl Napoli 2 Nord. Non potrebbe infatti delinearsi, sotto un profilo logico prima ancora che giuridico, che locali senza titolo da tempo vanamente sanzionati con ordine di demolizione possano essere aliunde legittimati da licenze di esercizio; tra l'altro con l'ordinanza impugnata n. 11/2017 l'amministrazione –senza disporre tout court la revoca della licenza- si è finanche limitata a sospendere l'attività di ristorazione "... per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate a conformarsi alla legalità", manifestando così la disponibilità alla riapertura commerciale una volta eliminate quelle diffuse illegalità di cui sopra, da cui il ricorrente invece intende prescindere".

CONSIDERATO:

- che con atto stragiudiziale la sig. Iacono Giovanna, proprietaria dei locali, a mezzo del proprio legale di fiducia, ha intimato tra l'altro, l'immediata esecuzione delle doverose attività (cessazione dell'attività di somministrazione ed esecuzione di tutte le ordinanze di demolizione) indicate nel provvedimento emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sez. VI, n. 3100/2018 pubblicato il 9 maggio 2018;

Effettuate le opportune verifiche documentali a seguito di richieste e controdeduzioni ottenute dall'Ufficio Tecnico;

Rilevato, inoltre, che la violazione stessa è riferita ad attività per la cui autorizzazione è competente questo Comune, per la quale risulta rilasciata autorizzazione n. 6 in data 15.11.1983;

Dato atto che il presente atto interdittivo rappresenta un atto dovuto e consequenziale alle precedenti determinazioni, inclusa l'ordinanza di sospensione n. 11/2017, le cui motivazioni in tale sede si intendono integralmente richiamate e confermate, anche in ragione del fatto che l'interessato non ha sanato le violazioni,

Ritenuto che nel caso in esame sia da adottarsi provvedimento di cessazione dell'attività autorizzata per violazione all'art.3 comma 7 e 10 commi 2 e 3 della Legge 287/91 così come modificato ed integrato dal D.Lgs.vo n. 59 del 26.03.2010, art. 64 c. 6;

Visti gli artt. 5 e 17/ter del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18-6-1931, n. 773;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 123 del 05.01.2018 di nomina del responsabile del servizio;

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sez. VI, n. 3100/2018 pubblicato il 9 maggio 2008;

ORDINA

per le motivazioni suesposte ed in esecuzione alla Sentenza Tar Campania Napoli n. 3100/2018 del 21.03.2018, al sig. Arturo Orazio, nato a Serrara Fontana il 13.05.1943 ed ivi residente alla Via Chiaia di Rose n. 6:

- di cessare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di Tipo A) e B) all'insegna "Ristorante Da Peppino", autorizzata con licenza n. 6 del 15.11.1983, nei locali posti alla Via Nazario Sauro – Località Istmo di Sant'Angelo, che si intende, a tutti gli effetti di legge, revocata.
- di restituire a questo Comune l'originale della licenza n. 6 del 15.11.1983 di Tipo A) e B).

DIFFIDA

Il sig. Arturo Orazio, come sopra generalizzato ad ottemperare a quanto sopra ordinato, con l'avvertenza che l'eventuale inottemperanza, oltre a costituire oggetto di comunicazione alla competente autorità giudiziaria per contravvenzione all'art. 650 C.P. ai sensi del 5° comma dell'art. 17/ter del T.U. delle leggi di P.S., qualora protratta oltre il terzo giorno da quello di decorrenza del presente provvedimento, comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso mediante apposizione dei sigilli, occorrendo anche con l'impiego della forza pubblica.

Manda al Messo comunale per la relativa notifica alla parte e la pubblicazione all'Albo pretorio.

Manda, altresì, alla Polizia Municipale per l'esecuzione d'ufficio, in caso di inottemperanza, senza necessità di ulteriore provvedimento, alla stessa Polizia Municipale ed a tutti gli ufficiali ed agenti della forza pubblica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Comunale, li 4 giugno 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Poerio Iacono Cristina P.)

Cristina P. Poerio Iacono

